REGOLAMENTO (CEE) N. 2562/90 DELLA COMMISSIONE

del 30 luglio 1990

che stabilisce talune disposizioni di applicazione del regolamento (CEE) n. 2504/88 del Consiglio, relativo alle zone franche e ai depositi franchi

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 2504/88 del Consiglio, del 25 luglio 1988, relativo alle zone franche e ai depositi franchi [1], in particolare l'articolo 19,

considerando che la sorveglianza e il controllo doganale non devono normalmente essere effettuate all'interno di zone franche o di depositi franchi; che occorre prevedere le migliori condizioni per permettere all'autorità doganale di effettuare la sorveglianza e il controllo ai limiti esterni delle zone e dei depositi; che è quindi necessario fissare disposizioni relative alla recinzione delle zone e ai locali che costituiscono dei depositi franchi;

considerando che il regolamento (CEE) n. 2504/88 ha previsto, all'articolo 3, paragrafo 4, che una copia del documento di trasporto, che deve accompagnare le merci all'entrata e all'uscita in o da una zona franca o un deposito franco, deve essere messa a disposizione dell'autorità doganale; che l'entrata o l'uscita non deve normalmente dar luogo a formalità doganali e non deve in particolare dar luogo alla presentazione delle merci e alla presentazione di una dichiarazione all'autorità doganale se non in casi particolari e nell'interesse stesso dell'operatore; che è necessario stabilire misure di applicazione relative all'entrata e all'uscita delle merci;

considerando che la generale assenza di controlli doganali all'interno delle zone franche e dei depositi franchi, da una parte, non esclude la facoltà dell'autorità doganale di effettuare questi controlli in casi particolari e, dell'altra, corrisponde a una situazione nella quale gli operatori che effettuano attività in queste zone o depositi e la natura stessa di queste attività offrono le più ampie garanzie affinché si possa escludere che le merci vengano consumate o utilizzate in condizioni diverse da quelle previste per le altre parti del territorio doganale; che è necessario fissare disposizioni relative alla costruzione di immobili nelle zone franche e prevedere obblighi che gli operatori devono adempiere prima di iniziare le loro attività in una zona franca o deposito franco, in particolare relativamente all'approvazione della loro contabilità di magazzino; che è inoltre necessario fissare alcune regole da osservarsi per la tenuta di questa contabilità;

considerando che occorre prevedere che le disposizioni del regolamento (CEE) n. 3787/86 della Commissione [2], modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1325/89 [3], si applicano mutatis mutandis all'annullamento o alla revoca dell'approvazione della contabilità di magazzino, che occorre inoltre prevedere la modifica o la revoca dell'approvazione in altri casi ed in particolare quando delle scomparse ripetute di merci si verificano nelle zone franche o nei depositi franchi, senza che tali scomparse possano essere giustificate in modo soddisfacente;

considerando che non conviene limitare le manipolazioni usuali intese e garantire la conservazione delle merci oppure a migliorarne la presentazione o la qualità commerciale o a prepararne la distribuzione o la rivendita, che possono essere effettuate in zona franca o in deposito franco, in modo da non ostacolare le attività nelle zone o depositi; che le operazioni in regime di trasformazione sotto dogana possono essere effettuate nelle zone franche e nei depositi franchi, ma tale possibilità non deve procurare vantaggi ingiustificati riguardo ai dazi d'importazione; che a tal fine devono essere stabilite regole particolari relative alla domanda preventiva dell'autorizzazione di manipolazioni usuali;

considerando che occorre precisare la procedura applicabile in caso di immissione in libera pratica di merci in una zona franca o un deposito franco; che tutti gli elementi necessari al controllo di tale procedura devono essere ricercati nella contabilità di magazzino dell'operatore; che conviene quindi utilizzare una procedura semplificata per le operazioni di immissione in libera pratica;

considerando che occorre precisare le procedure applicabili alle merci comunitarie rispetto alle quali una normativa comunitaria specifica preveda che, per via del loro collocamento in zona franca o in deposito franco, beneficino di misure che, in genere, sono connesse con l'esportazione delle merci;

considerando che l'articolo 24 del regolamento (CEE) n. 2504/88 stabilisce che l'applicabilità dello stesso regolamento inizi a decorrere un anno dopo l'entrata in vigore del presente regolamento; che occorre fissare al 1° gennaio 1991 tale data; che il termine iniziale di applicazione del presente regolamento sarà quindi anche il 1° gennaio 1992;

considerando che le misure previste nel presente regolamento sono conformi al parere del Comitato dei depositi doganali e delle zone franche,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

TITOLO I

DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 1

Ai fini del presente regolamento si intende per:

a) regolamento di base: il regolamento (CEE) n. 2504/88;

(1) GU n. L 225 del 15. 8. 1988, pag. 8.
(2) GU n. L 350 del 12. 12. 1986, pag. 14.
(3) GU n. L 133 del 17. 5. 1989, pag. 6.

b) operatore: chiunque effettui un'operazione di magazzinaggio, lavorazione, trasformazione, vendita o acquisto di merci in una zona franca o in un deposito franco;

c) sorveglianza: l'azione esercitata, in generale, dall'autorità doganale per garantire l'osservanza della normativa applicabile alle zone franche e ai depositi franchi;

d) controllo: l'espletamento di atti specifici quali la verifica delle merci, il controllo dell'esistenza e dell'autenticità di documenti, l'esame della contabilità delle imprese e di altre scritture, il controllo dei mezzi di trasporto, il controllo delle persone, l'esecuzione di indagini amministrative e altri atti affini per garantire l'osservanza della normativa applicabile alle zone franche e ai depositi franchi;

e) merci agricole: le merci di cui all'articolo 1 del regolamento (CEE) n. 565/80 del Consiglio, del 4 marzo 1980, relativo al pagamento anticipato delle restituzioni all'esportazione per i prodotti agricoli [1]. Sono assimilate alle merci agricole le merci di cui ai regolamenti (CEE) n. 3033/80 [2] (merci risultanti dalla trasformazione di prodotti agricoli) e (CEE) n. 3035/80 [3] (prodotti esportati sotto forma di merci non rilevanti dell'allegato II del trattato) del Consiglio;

f) pagamento anticipato: il pagamento, prima dell'esportazione, di un importo pari alla restituzione all'esportazione quando tale pagamento sia previsto dal regolamento (CEE) n. 565/80;

g) merce con prefinanziamento: qualsiasi merce destinata ad essere esportata tal quale fruendo di un pagamento anticipato, indipendentemente dalla denominazione attribuitale dalla normativa comunitaria che consente il pagamento anticipato;

h) prodotto di base con prefinanziamento: qualsiasi prodotto destinato ad essere esportato, in forma di merce trasformata, dopo aver subito una trasformazione più ampia di una manipolazione ai sensi dell'articolo 20 fruendo di un pagamento anticipato;

i) merce trasformata: qualsiasi prodotto o merce risultante dalla lavorazione di un prodotto di base con prefinanziamento, indipendentemente dalla denominazione attribuitagli dalla normativa comunitaria che consente il pagamento anticipato.

Articolo 2

1. Le misure di politica commerciale di cui all'articolo 1, paragrafo 2, lettera a) del regolamento di base sono costituite da misure non tariffarie stabilite nel quadro della politica commerciale comune.

2. Quando queste misure siano previste in atti comunitari:

a) per l'immissione in libera pratica di merci, esse non sono applicabili né all'atto del collocamento delle merci in zona franca o in deposito franco, né durante la permanenza delle merci stesse.

b) per l'importazione di merci (introduzione di merci nel territorio doganale della Comunità), esse sono applicabili al momento del collocamento di merci non comunitarie in zona franca o in deposito franco.

c) per l'esportazione di merci, esse sono applicabili all'atto dell'esportazione fuori del territorio doganale della Comunità, da una zona franca o da un deposito franco di merci comunitarie. Queste merci saranno soggette a particolare sorveglianza da parte dell'autorità doganale.

Articolo 3

La costituzione di una parte del territorio doganale della Comunità in zona franca o la creazione di un deposito franco può essere richiesta da qualunque persona.

Le zone franche esistenti nella Comunità e funzionanti alla data di adozione del presente regolamento sono enumerate nell'allegato I.

Gli Stati membri comunicano alla Commissione le zone franche che costituiscono o che, essendo già costituite cominciano a funzionare, e i depositi franchi di cui autorizzano la creazione e il funzionamento, qualunque sia la loro denominazione. La Commissione pubblica tali informazioni nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee,* serie C.

Articolo 4

La recinzione che delimita la zona franca o i locali del deposito franco deve essere fatta in modo da facilitare all'autorità doganale competente la sorveglianza dall'esterno di tale zona o deposito ed escludere ogni possibilità di uscita irregolare delle merci dalla zona o dal deposito.

La zona esterna contigua alla recinzione deve essere adattata in modo da permettere una adeguata sorveglianza da parte dell'autorità doganale. L'accesso a questa zona è subordinata al consenso dell'autorità doganale.

Articolo 5

1. L'autorizzazione a costruire un edificio in una zona franca deve essere richiesta per iscritto.

2. La domanda di cui al paragrafo 1 deve precisare l'attività nel cui ambito l'edificio sarà utilizzato e fornire tutte le informazioni che consentono all'autorità doganale di valutare la possibilità di concedere o meno l'autorizzazione.

3. L'autorità doganale concede l'autorizzazione quando non venga pregiudicata l'applicazione della normativa doganale.

[1] GU n. L 62 del 7. 3. 1980, pag. 5.
[2] GU n. L 323 del 29. 11. 1980, pag. 1.
[3] GU n. L 323 del 29. 11. 1980, pag. 27.

4. I paragrafi 1, 2 e 3 si applicano anche in caso di trasformazione di un edificio in una zona franca o di un edificio che costituisce un deposito franco.

Articolo 6

Fatte salve le disposizioni relative alla sorveglianza di cui all'articolo 3, paragrafo 1 del regolamento di base, l'autorità doganale effettua i controlli di cui ai paragrafi 2 e 4 del predetto articolo unicamente per sondaggio e ogni qualvolta abbia fondati dubbi sull'osservanza della normativa applicabile.

TITOLO II

ATTIVITÀ ESERCITATE IN UNA ZONA FRANCA O UN DEPOSITO FRANCO E RICONOSCIMENTO DELLA CONTABILITÀ DI MAGAZZINO

Articolo 7

Fatto salvo l'articolo 7, paragrafi 2 e 3 del regolamento di base, l'esercizio delle attività di cui all'articolo 7 paragrafo 1 del regolamento di base, ivi comprese le attività di trasbordo di merci, deve essere notificato anticipatamente all'autorità doganale.

Per quanto riguarda le attività di cui all'articolo 11, paragrafo 1 del regolamento di base, la notificazione è costituita della presentazione della domanda di riconoscimento della contabilità di magazzino di cui all'articolo 10.

Articolo 8

L'operatore deve prendere ogni precauzione per assicurare il rispetto della legislazione doganale da parte delle persone che impiega per l'esercizio delle sue attività.

Articolo 9

1. Prima di cominciare ad esplicare le sue attività all'interno di una zona franca o di un deposito franco ogni operatore deve ottenere dall'autorità doganale il riconoscimento della contabilità di magazzino di cui all'articolo 11 del regolamento di base.

2. Il riconoscimento di cui al paragrafo 1 viene concesso unicamente alle persone che offrono tutte le garanzie necessarie per l'applicazione delle disposizioni relative alle zone franche ed ai depositi franchi.

Articolo 10

1. La domanda di riconoscimento di cui all'articolo 9, qui di seguito denominata «domanda», va fatta per iscritto all'autorità doganale designata dallo Stato membro in cui si trova la zona franco o il deposito franco. Gli Stati membri informano la Commissione delle autorità doganali designate. La Commissione pubblica tali informazioni nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee,* serie C.

2. Nella domanda deve essere precisata l'attività prevista fra quelle di cui all'articolo 11, paragrafo 1 del regolamento di base. Essa deve recare una descrizione particolareggiata della contabilità di magazzino tenuta o da tenere, nonché la natura e la posizione doganale delle merci cui si riferiscono tali attività e ogni altra informazione necessaria a consentire all'autorità doganale di assicurarsi della corretta applicazione delle disposizioni che disciplinano le zone franche e i depositi franchi.

3. Le domande e i documenti ad esse connessi sono costudite dall'autorità doganale per almeno tre anni a decorrere dalla fine dell'anno civile nel corso del quale l'operatore cessa di esplicare le sue attività nella zona franca o nel deposito franco.

Articolo 11

Il riconoscimento della contabilità di magazzino è rilasciato per iscritto, datato e firmato.

Il rilascio è comunicato al richiedente.

Copia dello stesso è custodita per il periodo di cui all'articolo 10, paragrafo 3.

Articolo 12

1. Le disposizioni del regolamento (CEE) n. 3787/86 si applicano, mutatis mutandis, all'annullamento e alla revoca del riconoscimento della contabilità di magazzino.

2. Il riconoscimento viene modificato o revocato dall'autorità doganale quando questa vieta l'esercizio di una attività nella zona franca o nel deposito franco, ai sensi dell'articolo 7, paragrafo 2 o 3 del regolamento di base, alla persona cui era stato rilasciato.

3. Il riconoscimento è revocato dall'autorità doganale o quando si verifichino frequenti scomparse di merci che non possono essere giustificate in modo soddisfacente.

4. Quando il riconoscimento viene revocato, le attività alle quali si riferisce la contabilità di magazzino non possono più essere esercitate nella zona franca o nel deposito franco.

TITOLO III

ENTRATA DELLE MERCI NELLA ZONA FRANCA O NEL DEPOSITO FRANCO

Articolo 13

Fatti salvi gli articoli 15 e 16 e le disposizioni del titolo VI, le merci che entrano in una zona franca o un deposito franco, al momento della loro entrata, non sono soggette né a presentazione, né a dichiarazione in dogana.

L'entrata di qualsiasi merce nei luoghi utilizzati per l'esercizio di un'attività è annotata senza ritardo nella contabilità di magazzino di cui all'aricolo 9.

Articolo 14

Il documento di trasporto di cui all'articolo 3, paragrafo 4 del regolamento di base, è costituito da qualsiasi documento relativo al trasporto, ad esempio foglio di trasporto, buono di consegna, manifesto, documento di spedizione, sempre che fornisca tutte le informazioni necessarie ad identificare le merci.

Articolo 15

1. Fatte salve le procedure semplificate eventualmente previste nel quadro del regime doganale da appurare, quando merci assoggettate ad un regime doganale devono essere presentate all'autorità doganale, ai sensi dell'articolo 5, paragrafo 2, lettera a) del regolamento di base, il relativo documento doganale deve essere presentato unitamente ad esse.

2. Quando un regime di perfezionamento attivo o di ammissione temporanea sia appurato con l'assoggettamento dei prodotti compensatori o delle merci di importazione al regime di transito comunitario, procedura esterna, seguito dall'introduzione in zona franca o in deposito franco in vista dell'esportazione fuori del territorio doganale della Comunità, l'autorità doganale effettua controlli per sondaggio per assicurarsi che nella contabilità di magazzino figurino le menzioni di cui all'articolo 19, lettera f). Essa si assicura anche che in caso di trasferimento di merci tra due operatori all'interno di una zona franca, tali menzioni siano riportate nella contabilità di magazzino del destinatario.

Articolo 16

Quando merci abbiano formato oggetto di una decisione di concessione di un rimborso o sgravio dei dazi all'importazione, che autorizzi il collocamento delle merci in zona franca o in deposito franco, l'autorità doganale rilascia l'attestato di cui all'articolo 8, paragrafo 5 del regolamento (CEE) n. 1574/80 della Commissione, del 20 giugno 1980, che fissa le disposizioni d'applicazione degli articoli 16 e 17 del regolamento (CEE) n. 1430/79 del Consiglio, relativo al rimborso o allo sgravio dei dazi all'importazione o all'esportazione [1].

Articolo 17

Fatto salvo l'articolo 27, l'introduzione in zona franca o in deposito franco di merci soggette a dazio all'esportazione o ad altre disposizioni relative all'esportazione, di cui l'autorità doganale esige, conformemente all'articolo 5 paragrafo 3 del regolamento di base, la segnalazione al servizio di dogana, non può dar luogo alla presentazione di un documento all'entrata di tali merci, né ad un controllo sistematico di tutte le merci che entrano.

[1] GU n. L 161 del 26. 6. 1980, pag. 3.

Articolo 18

Quando una domanda venga presentata conformemente all'articolo 5, paragrafo 4 del regolamento di base, l'autorità doganale attesta la posizione comunitaria o non comunitaria delle merci collocate in zona franca o in deposito franco su un formulario conforme al modello e alle disposizioni figuranti nell'allegato II.

TITOLO IV

FUNZIONAMENTO DELLA ZONA FRANCA O DEL DEPOSITO FRANCO

Articolo 19

1. L'operatore che tiene la contabilità di magazzino riconosciuta a norma dell'articolo 9 deve annotarvi tutti gli elementi necessari al controllo della corretta applicazione della normativa doganale.

2. L'operatore deve segnalare all'autorità doganale ogni scomparsa di merci, non derivante da cause naturali, che egli costata.

3. Fatto salvo l'articolo 29, devono figurare nella contabilità di magazzino, in particolare:

a) le indicazioni relative ai marchi, ai numeri, al numero e alla natura dei colli, alla quantità e alla designazione delle merci secondo la loro denominazione commerciale usuale, nonché, se del caso, i marchi di identificazione del contenitore;

b) le indicazioni necessarie a poter seguire le merci, in particolare il luogo in cui si trovano;

c) il riferimento al documento di trasporto utilizzato all'entrata e all'uscita delle merci;

d) il riferimento alla posizione doganale, e, all'occorrenza, al documento attestante tale posizione di cui all'articolo 16;

e) le indicazioni relative alle manipolazioni usuali;

f) ove l'introduzione in zona franca o in deposito franco serva ad appurare il regime di perfezionamento attivo o di ammissione temporanea o ad appurare il regime di transito comunitario, procedura esterna, che a sua volta sia servito ad appurare uno di questi regimi, le menzioni previste, rispettivamente,:

— dall'articolo 71 del regolamento (CEE) n. 3677/86 del Consiglio, del 24 novembre 1986, che fissa talune disposizioni d'applicazione del regolamento (CEE) n. 1999/85 relativo al regime del perfezionamento attivo [2],

— dall'articolo 17, paragrafo 2 del regolamento (CEE) n. 1751/84 della Commissione, del 13 giugno 1984, che fissa talune disposizioni d'applicazione del regolamento (CEE) n. 3599/82 del Consiglio relativo al regime dell'ammissione temporanea [3].

[2] GU n. L 351 del 12. 12. 1986, pag. 1.
[3] GU n. L 171 del 29. 6. 1984, pag. 1.

g) le merci che in caso di immissione in libera pratica o di ammissione temporanea non sarebbero sottoposte all'applicazione di dazi all'importazione o a misure di politica commerciale, e per le quali l'utilizzo o la destinazione debba essere controllata.

4. Quando una contabilità deve essere tenuta nel quadro di un regime doganale, le informazioni contenute in una tale contabilità non devono essere riportate nella contabilità di magazzino di cui al paragrafo 1.

Articolo 20

1. Le manipolazioni usuali di cui all'articolo 8, lettera a) del regolamento di base sono quelle definite nell'allegato IV del regolamento (CEE) n. 2561/90 della Commissione [1].

2. Qualora comporti un vantaggio riguardo ai dazi all'importazione sulle merci non comunitarie manipolate rispetto ai dazi sulle medesime merci non manipolate, la manipolazione può essere effettuata solo a condizione che la domanda di cui all'articolo 13, paragrafo 2 del regolamento di base sia presentata contemporaneamente alla domanda di autorizzazione, a norma dell'articolo 35, paragrafi 1 e 2 del regolamento (CEE) n. 2561/90.

3. Qualora determini un importo di dazi all'importazione superiore all'importo di dazi all'importazione relativo alle merci non manipolate, la manipolazione viene effettuata senza autorizzazione e l'interessato non può più presentare la domanda di cui all'articolo 13, paragrafo 2 del regolamento di base.

Articolo 21

Quando merci non comunitarie sono assoggettate al regime di perfezionamento attivo o al regime della trasformazione sotto controllo doganale in una zona franca o in un deposito franco si applicano rispettivamente le disposizioni del regolamento (CEE) n. 1999/85 del Consiglio, del 16 luglio 1985, relativo al regime del perfezionamento attivo [2], o del regolamento (CEE) n. 2763/83 del Consiglio, del 26 settembre 1983, relativo al regime che consente la trasformazione, sotto controllo doganale, di merci prima della loro immissione in libera pratica [3], e le disposizioni adottate conformemente all'articolo 8, lettere b) e c) del regolamento di base.

Articolo 22

Gli Stati membri comunicano alla Commissione gli adeguamenti delle modalità di controllo dei regimi di perfezionamento attivo e di trasformazione sotto controllo doganale da essi previsti ai sensi dell'articolo 8, lettere b) e c) del regolamento di base.

Articolo 23

1. Fatto salvo l'articolo 10, paragrafo 3 del regolamento di base, quando merci non comunitarie sono immesse in libera pratica all'interno di una zona franca o di un deposito franco si applica la procedura di cui all'articolo 48, paragrafo 1, lettera c) del regolamento (CEE) n. 2561/90 senza autorizzazione preventiva dell'autorità doganale. In tale caso il riconoscimento della contabilità di magazzino di cui all'articolo 11 deve riferirsi anche all'utilizzo di questa contabilità per il controllo delle procedure semplificate di immissione in libera pratica.

2. La posizione comunitaria delle merci immesse in libera pratica conformemente al paragrafo 1 viene attestata dal documento previsto all'allegato II, rilasciato dall'operatore.

TITOLO V

USCITA DELLE MERCI DALLA ZONA FRANCA O DAL DEPOSITO FRANCO

Articolo 24

L'uscita delle merci dai luoghi utilizzati per l'esercizio di una attività deve essere annotata senza ritardo nella contabilità di magazzino di cui all'articolo 9 in modo da poter servire da base per i controlli dell'autorità doganale di cui all'articolo 26.

Articolo 25

Fatte salve le procedure applicabili ai casi in cui l'esportazione è soggetta a dazi all'esportazione o a misure di politica commerciale applicabili all'esportazione e le disposizioni del titolo VI, l'uscita diretta di merci dal territorio doganale della Comunità non è soggetta né a presentazione né a dichiarazione in dogana.

Articolo 26

Fatto salvo l'articolo 31, per accertarsi che siano rispettate le disposizioni in materia di esportazione o di spedizione applicabili alle merci che escono dalla zona franca o dal deposito franco di cui all'articolo 24, l'autorità doganale effettua controlli per sondaggio della contabilità di magazzino dell'operatore.

TITOLO VI

DISPOSIZIONI PARTICOLARI RELATIVE ALLE MERCI COMUNITARIE AGRICOLE

Articolo 27

1. Le merci con prefinanziamento collocate in zona franca o in deposito franco ai sensi dell'articolo 5 del regolamento (CEE) n. 565/80 devono formare oggetto di presentazione e di dichiarazione in dogana.

(1) Vedi pagina 1 della presente Gazzetta ufficiale.
(2) GU n. L 188 del 20. 7. 1985, pag. 1.
(3) GU n. L 272 del 5. 10. 1983, pag. 1.

2. La dichiarazione di cui al paragrafo 1 è effettuata conformemente alle disposizioni dell'articolo 57 del regolamento (CEE) n. 2561/90.

Articolo 28

La contabilità di magazzino di cui all'articolo 9 deve recare, oltre alle indicazioni di cui all'articolo 19, la data del collocamento delle merci con prefinanziamento nella zona franca o nel deposito franco, nonché il riferimento alla dichiarazione di entrata.

Articolo 29

L'articolo 59 del regolamento (CEE) n. 2561/90 si applica alle manipolazioni di merci con prefinanziamento.

Articolo 30

La trasformazione dei prodotti di base con prefinanziamento si effettua in una zona franca o in un deposito franco conformemente all'articolo 4 del regolamento (CEE) n. 565/80.

Articolo 31

1. Le merci con prefinanziamento devono essere dichiarate per l'esportazione e lasciare il territorio doganale della Comunità nei termini previsti dalla normativa comunitaria agricola.

2. La dichiarazione di cui al paragrafo 1 deve essere effettuata conformemente alle disposizioni dell'articolo 62 del regolamento (CEE) n. 2561/90.

3. Fatto salvo il regolamento (CEE) n. 386/90 del Consiglio, del 12 febbraio 1990, relativo al controllo all'esportazione di prodotti agricoli che beneficiano di restituzione o di altri ammontari [1], l'autorità doganale effettua controlli per sondaggio sulla base della contabilità di magazzino per accertarsi che siano rispettati i termini di cui al paragrafo 1.

TITOLO VII

DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

Articolo 32

Nelle zone franche o nei depositi franchi può essere istituito un deposito di approvvigionamento, conformemente all'articolo 38 del regolamento (CEE) n. 3665/87 della Commissione, del 27 novembre 1987, recante modalità comuni di applicazione del regime delle restituzioni di esportazione per i prodotti agricoli [2].

Articolo 33

1. L'articolo 5, paragrafo 1 non si applica agli edifici che si trovano alla data dell'adozione del presente regolamento nelle zone franche o che costituiscono depositi franchi, a condizione che gli edifici utilizzati permettano una sorveglianza adeguata da parte dell'autorità doganale.

2. Gli operatori che già esercitano un'attività nelle zone franche e nei depositi franchi devono presentare la domanda di riconoscimento della contabilità di magazzino di cui all'articolo 9 prima del 1° gennaio 1992.

Articolo 34

Il presente regolamento entra in vigore il 1° gennaio 1991. Esso si applica a decorrere dal 1° gennaio 1992.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 30 luglio 1990.

Per la Commissione
Christiane SCRIVENER
Membro della Commissione

[1] GU n. L 42 del 16. 2. 1990, pag. 6.
[2] GU n. L 351 del 14. 12. 1987, pag. 1.

ALLEGATO I

Zone franche e depositi franchi esistenti nella Comunità e funzionanti alla data di adozione del presente regolamento:

DANIMARCA:	Kobenhavns Frihavn
REPUBBLICA FEDERALE DI GERMANIA:	Freihafen Bremen Freihafen Bremerhaven Freihafen Cuxhaven Freihafen Emden Freihafen Hamburg Freihafen Kiel
REPUBBLICA ELLENICA:	Ελεύθερη Ζώνη Ηρακλείου Ελεύθερη Ζώνη Πειραιά Ελεύθερη Ζώνη Θεσσαλονίκης
SPAGNA:	Zona franca de Barcelona Zona franca de Cádiz Zona franca de Vigo
IRLANDA:	Ringaskiddy Free Port Shannon Free Zone
ITALIA:	Punto franco di Trieste Punto franco di Venezia
PORTOGALLO:	Zona Franca da Madeira (Caniçal) Zona Franca da Sines
REGNO UNITO:	West Midlands Freeport (Birmingham) Liverpool Freeport Southampton Freeport Ronaldsway Airport (Ballasala, Isle of Man)

COMUNITÁ EUROPEA

ALLEGATO II

1 Titolare (nome e indirizzo completo):	**ATTESTAZIONE CONCERNENTE LA POSIZIONE DOGANALE DI MERCI CHE SI TROVANO IN ZONA FRANCA O IN DEPOSITO FRANCO** **N.:**
2 Ufficio doganale:	**ORIGINALE**

3 Numero d'ordine; marche e numeri, numero e natura dei colli; quantità e designazione delle merci:

4 Le merci descritte nella rubrica 3 sono (1):

— merci comunitarie

— merci non comunitarie

5 Luogo e data: Firma e timbro dell'ufficio doganale:	*Nota:* (1) Cancellare ciò che non è necessario in modo da rendere impossibile ogni modifica ulteriore

DISPOSIZIONI RELATIVE ALL'ATTESTAZIONE CONCERNENTE LA POSIZIONE DOGANALE DELLE MERCI CHE SI TROVANO IN ZONA FRANCA O DEPOSITO FRANCO

1. Il formulario sul quale l'attestazione della posizione doganale delle merci che si trovano in zona franca o deposito franco è redatta, deve essere stampato su carta priva di paste meccaniche, collata bianca per scrittura, del peso compreso tra 40 e 65 g/m².

2. Il formato del formulario è di 210 × 297 mm.

3. Spetta agli Stati membri far stampare il formulario. Il formulario reca un numero di serie destinato a individualizzarlo.

4. Il formulario è stampato e le caselle sono da compilare in una delle lingue ufficiali della Comunità designata dall'autorità doganale dello Stato membro che rilascia l'attestazione.

5. Il formulario non deve contenere cancellazioni o alterazioni. Le modifiche da apportarvi eventualmente devono essere effettuate cancellando le indicazioni errate e aggiungendo, se del caso, le indicazioni volute. Ogni modifica così operata deve essere approvata dal compilatore dell'attestazione e vistata dall'autorità doganale.

6. Gli articoli devono essere indicati nell'attestazione uno dopo l'altro, senza interlinee ed ogni articolo deve essere preceduto da un numero d'ordine. Immediatamente dopo l'ultimo articolo deve essere tracciata una linea orizzontale. Gli spazi non utilizzati devono essere annullati con una linea in modo da rendere impossibile ogni aggiunta ulteriore.

7. L'originale del formulario compilato e una copia devono essere presentati all'ufficio doganale all'entrata delle merci nella zona franca o nel deposito franco o quando è presentata la dichiarazione doganale, secondo i casi. Dopo il visto del formulario, l'ufficio doganale conserva una copia dell'attestazione.

8. Nel caso in cui l'attestazione è compilata dell'operatore conformemente all'articolo 23, paragrafo 2, la casella n. 5 può essere:

   — o munita preventivamente dell'impronta del timbro dell'ufficio doganale e della firma di un funzionario di questo ufficio, oppure

   — riempita dall'operatore con l'impronta di un timbro fiscale speciale in metallo approvato dalle autorità doganali.

   L'operatore conserva copia dell'attestazione con la sua contabilità di magazzino.